



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 29-04-2015

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gallio, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio comunale in via Ordinaria, seduta Pubblica, con l'intervento dei Signori:

MUNARI EMANUELE	Presente
MOSELE MARIA	Presente
FRANCO MASSIMO	Presente
LUNARDI DENIS	Presente
BAU' CARLO	Presente
TURA DOMENICO	Presente
VALENTE FILIPPO	Assente
BAU' LUIGILDO	Assente
ROSSI PINO	Assente
DALLA BONA GIORGIO	Assente
POMPELE NATALE	Presente

Assume la presidenza il sig. MUNARI EMANUELE in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario sig. EMANUELE DOTT. GAETANO. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha imposto a regioni, province, enti locali, camere di commercio, università e autorità aeroportuali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società partecipate che possa produrre risultati già entro la fine dell'anno 2015;

POSTO che il comma 611 della L. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31/12/2015;

RILEVATO che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare tale "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

RILEVATO, altresì, che il successivo comma 612 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, definiscano e approvino entro il 31 marzo 2015, un piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente.

DATO ATTO che, successivamente entro il 31 marzo 2016, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e quindi pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 31.03.2015 di approvazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni;

VISTA l'allegata relazione tecnica che espone diffusamente la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette del comune di Gallio, la natura giuridica delle società partecipate dall'Ente e per ogni società, alla luce delle disposizioni di legge sopra richiamate, approfondisce possibili scenari di razionalizzazione;

RITENUTO di assumere le seguenti azioni di razionalizzazione per le singole società:

SOCIETA' ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI (ETRA) SPA

La società eroga un Servizio Pubblico Locale a rilevanza economica indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società pari al 0,88%.

ALTOPIANO SERVIZI SRL

La società rientra nel criterio b) dell'art. 611 della L. 190/2014 che prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". La società, infatti, non ha dipendenti diretti.

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

A questo scopo, dunque, l'Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con Altopiano Servizi S.r.l., gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, la esaustiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa.

AEROPORTO DI ASIAGO SPA

Alla luce del nuovo quadro normativo descritto al paragrafo 2, si ritiene che le argomentazioni della Corte dei conti contenute in seno alla pronuncia n. 830/2012 RSP del 2 e 23 ottobre 2012 risultano oggi ancora più incisive e perentorie se connesse ai criteri contenuti alle lettere *a* e *b* del comma 612 ed al fatto che nel corso dell'ultima assemblea straordinaria della società tenutasi in data 24 ottobre 2014 è stato deliberato di ripianare perdite ulteriori per € 121.348,25; nello stesso frangente, la Camera di Commercio ha dichiarato di non intendere sottoscrivere la ricostituzione del capitale e, inoltre, nessun piano economico programmatico di medio o lungo periodo ha inteso dimostrare che la invocata ricapitalizzazione per € 104.000,00, attraverso una congrua politica aziendale di contenimento dei costi o altre iniziative dello stesso genere, potesse essere giustificata.

All'uopo, si evidenzia che questo ente nei termini indicati nel verbale di assemblea sopra riportato non ha inteso avvalersi del diritto di sottoscrizione delle quote finalizzato alla ricostituzione del capitale sociale e che, pertanto, è da ritenere ormai non più parte della Società in argomento.

MONTAGNA VICENTINA SCARL

La società rientra nel criterio b) dell'art. 611 della L. 190/2014 che prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. La società, infatti, ha tre dipendenti e cinque amministratori.

Nel corso del 2015 saranno approfonditi tutti gli aspetti tecnici conseguenti alle scelte necessarie, salvaguardando l’interesse, anche economico, dei Comuni soci.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione resa per alzata di mani:

Presenti: 7 (sette)

Favorevoli: 7 (sette)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

1) di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni come segue:

SOCIETA' ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI (ETRA) SPA

La società eroga un Servizio Pubblico Locale a rilevanza economica indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società pari al 0,88%.

ALTOPIANO SERVIZI SRL

La società rientra nel criterio b) dell'art. 611 della L. 190/2014 che prevede la “ soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. La società, infatti, non ha dipendenti diretti.

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

A questo scopo, dunque, l'Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con Altopiano Servizi S.r.l., gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, la esaustiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa.

AEROPORTO DI ASIAGO SPA

Alla luce del nuovo quadro normativo descritto al paragrafo 2, si ritiene che le argomentazioni della Corte dei conti contenute in seno alla pronuncia n. 830/2012 RSP del 2 e 23 ottobre 2012 risultano oggi ancora più incisive e perentorie se connesse ai criteri contenuti alle lettere *a* e *b* del comma 612 ed al fatto che nel corso dell'ultima

assemblea straordinaria della società tenutasi in data 24 ottobre 2014 è stato deliberato di ripianare perdite ulteriori per € 121.348,25; nello stesso frangente, la Camera di Commercio ha dichiarato di non intendere sottoscrivere la ricostituzione del capitale e, inoltre, nessun piano economico programmatico di medio o lungo periodo ha inteso dimostrare che la invocata ricapitalizzazione per € 104.000,00, attraverso una congrua politica aziendale di contenimento dei costi o altre iniziative dello stesso genere, potesse essere giustificata.

All'uopo, si evidenzia che questo ente nei termini indicati nel verbale di assemblea sopra riportato non ha inteso avvalersi del diritto di sottoscrizione delle quote finalizzato alla ricostituzione del capitale sociale e che, pertanto, è da ritenere ormai non più parte della Società in argomento.

MONTAGNA VICENTINA SCARL

La società rientra nel criterio b) dell'art. 611 della L. 190/2014 che prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". La società, infatti, ha tre dipendenti e cinque amministratori.

Nel corso del 2015 saranno approfonditi tutti gli aspetti tecnici conseguenti alle scelte necessarie, salvaguardando l'interesse, anche economico, dei Comuni soci.

2) di dare atto che a corredo del piano è allegata al presente provvedimento apposita relazione tecnica;

3) di pubblicare il Piano nel sito internet comunale e di trasmetterlo alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo del Veneto;

4) di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti

Presenti: 7 (sette)

Favorevoli: 7 (sette)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI.

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Il Responsabile del Servizio esprime il seguente parere in merito alla **regolarità tecnica**:

Favorevole.

Gallio, 22-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTERAMO RAG. MARIANTONIETTA

Il Responsabile di Ragioneria esprime il seguente parere in merito alla **regolarità contabile**:

Favorevole.

Gallio, 23-04-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
LUNARDI RAG. RINALDO

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MUNARI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico comunale, ove resterà per giorni quindici, con contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.

Gallio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO

ESECUTIVITA'

Decorso il termine di giorni dieci dalla pubblicazione, senza reclami od opposizioni, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____.

Gallio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO



COMUNE DI GALLIO

Provincia di Vicenza

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29.04.2015

RELAZIONE TECNICA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ART. 1 COMMI 611 E 612 LEGGE 190/2014

1. LA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Il Comune di Gallio, alla data della presente relazione tecnica, detiene direttamente quote di partecipazione nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI (ETRA) SPA	0,88
ALTOPIANO SERVIZI SRL	11,11
AEROPORTO DI ASIAGO SPA	3,9475
MONTAGNA VICENTINA SCARL	3,85

2. LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' AI SENSI DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

L'art. 1 comma 612 La legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 commi 27-29 della Legge finanziaria 2008 e dall'art. 1 comma 569 (proroga dei termini di cui al citato comma 29 Finanziaria 2008) della legge 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), gli enti locali [...] a decorrere dal 1 gennaio 2015 avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il citato comma individua una serie di criteri, non esaustivi, alla luce dei quali procedere alla razionalizzazione:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

3. LA NATURA GIURIDICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI GALLIO

Al fine della corretta applicazione dei criteri indicati dal sopra citato comma 611 per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, è necessario indagare la natura giuridica delle società nelle quali il Comune di Gallio detiene partecipazioni dirette, al fine di ascrivere le società stesse nelle diverse tipologie di società prese in considerazione dal legislatore.

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE	NATURA GIURIDICA
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI (ETRA) SPA	Società che eroga il SPL a rilevanza economica di gestione del servizio idrico integrato e di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
ALTOPIANO SERVIZI SRL	Società patrimoniale costituita per la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 113 TUEL
AEROPORTO DI ASIAGO SPA	Società che eroga un SPL a rilevanza economica
MONTAGNA VICENTINA SCARL	Società che non eroga un SPL

4. SCENARI DI RAZIONALIZZAZIONE POSSIBILI

Alla luce dei criteri dettati dal sopra citato comma 611, di seguito si riportano gli scenari possibili in ordine alla razionalizzazione delle società partecipate direttamente dal Comune di Gallio:

SOCIETA' ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI (ETRA) SPA

La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e S.E.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell'art. 113, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).

I criteri proposti dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono, tra i vari, l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

ALTOPIANO SERVIZI SRL

La Società Altopiano Servizi S.r.l., è interamente di proprietà dei seguenti n. 9 Soci per quota di partecipazione pari al 11,11%:

Asiago (Vicenza); Roana (Vicenza); Lusiana (Vicenza); Gallio (Vicenza); Conco (Vicenza); Enego (Vicenza); Foza (Vicenza); Rotzo (Vicenza); Comunità Montana dei Sette Comuni (Vicenza).

La Società è stata costituita il 26.11.1998 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antonucci di Bassano del Grappa.

Detta Società risulta composta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti, compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Varie possono essere le ipotesi operative per attuare le previsioni legislative. Nel corso del 2015, pertanto, dovranno essere approfonditi tutti gli aspetti tecnici conseguenti alle scelte necessarie, salvaguardando l'interesse, anche economico, dei Comuni soci.

In ogni caso si ritiene che le reti e gli impianti, tornati a seguito di retrocessione pro quota nel patrimonio dei soci, debbano essere messi a disposizione del gestore del SII mediante concessione gratuita (art. 153 D.Lgs. 152/06).

AEROPORTO DI ASIAGO SPA

Relativamente alla gestione di tale Società, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto pronuncia specifica n. 904/2012 PRSP del 2 e 23 ottobre 2012, ha affermato che: *“ il mantenimento della partecipazione azionaria da parte del Comune di Gallio non sembra costituire una scelta conciliabile con i canoni della sana gestione finanziaria né con il principio di legalità finanziaria, da identificare con il sostanziale rispetto della normativa”* e che *“Gli enti pubblici hanno il dovere di impiegare le risorse della collettività – soprattutto in attività “facoltative” non coincidenti strettamente con i compiti assegnati per legge e in un momento di grave difficoltà per la finanza pubblica allargata – secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nella specie del tutto disattesi.*

In ragione di ciò, con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 13.02.2013, l'ente ha disposto “di procedere alla alienazione delle proprie quote azionarie in quota parte o per intero, in accordo con gli altri soci pubblici, mediante l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica, garantendo comunque il mantenimento del 20% della partecipazione pubblica, come prescritto dal D.M. n. 521/1997. Di ciò sarà data quindi specifica prescrizione nel bando di gara

prevedendo l'indicazione che la vendita dovrà comunque garantire il mantenimento del rispetto del quinto di proprietà pubblica".

Conseguentemente, la partecipazione pubblica è stata garantita dai Comuni di Asiago con una quota pari al 10,815833%, di Roana con una quota pari al 3,9475% e di Gallio con una quota pari al 3,9475% oltre che dalla Camera di Commercio di Vicenza con una quota pari allo 0,868333%.

Si precisa al riguardo che il mantenimento della quota di un quinto di proprietà pubblica era stato convenuto in applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett.c) del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997 n. 521.

Alla luce del nuovo quadro normativo descritto al paragrafo 2, si ritiene che le argomentazioni della Corte dei conti contenute in seno alla pronuncia n. 904/2012 PRSP del 2 e 23 ottobre 2012 risultano oggi ancora più incisive e perentorie se connesse ai criteri contenuti alle lettere *a* e *b* del comma 612 ed al fatto che nel corso dell'ultima assemblea straordinaria della società tenutasi in data 24 ottobre 2014 è stato deliberato di ripianare perdite ulteriori per € 121.348,25 e che, nello stesso frangente, la Camera di Commercio ha dichiarato di non intendere sottoscrivere la ricostituzione del capitale e che, inoltre, nessun piano economico programmatico di medio o lungo periodo ha inteso dimostrare che la invocata ricapitalizzazione per € 104.000,00, attraverso una congrua politica aziendale di contenimento dei costi o altre iniziative dello stesso genere, potesse essere giustificata.

All'uopo, si evidenzia che questo ente nei termini indicati nel verbale di assemblea sopra riportato non ha inteso avvalersi del diritto di sottoscrizione delle quote finalizzato alla ricostituzione del capitale sociale e che, pertanto, è da ritenere ormai non più parte della Società in argomento.

MONTAGNA VICENTINA SCARL

Montagna Vicentina s.c. a r.l. è una società cooperativa che, alla data attuale, conta n. 26 soci. Il Comune di Gallio possiede una quota di partecipazione di € 51,00, pari al 3,85%.

Il Comune di Gallio ha aderito in qualità di socio giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28.11.2008.

La società ha come oggetto e scopo quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità.

Gli argomenti fondamentali che costituiscono il tema catalizzatore del Piano di Sviluppo sono sviluppati sui seguenti settori:

- settore primario;
- settore artigianato e piccole imprese;
- settore pubblico;
- settore commercio/turismo.

Detta Società risulta composta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti, compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a tre.

L'adesione alla compagine sociale di Montagna Vicentina s.c. a r.l. ha assicurato in tutti questi anni l'assistenza per l'individuazione di fonti di finanziamento nazionale e comunitario (Leader, POR, Interreg., Central Europe ecc.) e l'assistenza nella predisposizione di istanze contributive in risposta ai relativi bandi e/o avvisi.

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Varie possono essere le ipotesi operative per attuare le previsioni legislative. Nel corso del 2015, pertanto, dovranno essere approfonditi tutti gli aspetti tecnici conseguenti alle scelte necessarie, salvaguardando l'interesse, anche economico, dei Comuni soci.

Gallio, 31 marzo 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Santeramo rag. Mariantonietta